



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

Reg.Ord.Temp.
Prot.8216 /2023

ORDINANZA SINDACALE n. 1/2023

OGGETTO: Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana in occasione dell'evento "Sagra di Mozzanica 2023" dal 19 al 27 settembre 2023 a Mozzanica (BG).

IL SINDACO

PREMESSO che quest'anno in occasione dell'organizzazione della "Sagra di Mozzanica" prevista dal 19 al 27 settembre 2023 e della "Festa delle Classi 2023" prevista in data 30 settembre 2023 sono previsti una serie di festeggiamenti che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico sia nel centro cittadino che nelle zone limitrofe;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare emanata dal Capo della Polizia con nota del 7 giugno 2017, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di Safety, mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di Security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali binari indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RICORDATO che già in altre occasioni sono state adottate da questa amministrazione misure finalizzate alla limitazione della somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati in occasione della "Sagra di Mozzanica";

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle

Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

PRESO ATTO che tra gli eventi pubblici dell'anno in corso capaci di attrarre un importante flusso di persone, senz'altro sono da annoverare i festeggiamenti in occasione della "Sagra di Mozzanica" che si terrà dal 19 al 27 settembre 2023 e della "Festa delle Classi 2023" che si terrà in data 30 settembre 2023, nel centro abitato di Mozzanica (BG) con spettacoli ed intrattenimenti nelle aree urbane delimitate da Via A. Moro e Via Donizzetti, e in Piazza Locatelli;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone ed a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine:

1. Divieto a chiunque, in tutto il territorio comunale di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine **dalle ore 00.00 del 23.09.2023 alle ore 24.00 del 24.09.2023 e dalle ore 00.00 del 30.09.2023 alle ore 08.00 del 01/10/2023**;
2. Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
3. Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera nel caso i cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio.

CONSIDERATO altresì che l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art.8 del D.L. 20/02/2017 n.14, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017 n.48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20/02/2017 n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre:

- L'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- L'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge 20/02/2017 n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze ed interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 7 bis, 50 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n.94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n.689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 20/02/2017 n.14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017 n.48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20/02/2017 n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

posto dalla normativa vigente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;

1. che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa, il divieto a chiunque, in tutto il territorio del Comune di Mozzanica di introdurre e/o consumare bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine per il consumo di bevande **dalle ore 00.00 del 23.09.2023 alle ore 24.00 del 24.09.2023 e dalle ore 00.00 del 30.09.2023 alle ore 08.00 del 01/10/2023;**
2. il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
3. il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della prima violazione, euro 200,00 nel caso della seconda violazione, euro 300,00 della terza violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art.13 della Legge n.689/1981;

AVVERTE

contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art.18 della Legge 689/81 il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell'Amministrazione comunale;

MANDA

Copia della presente Ordinanza:

- alla Prefettura di Bergamo-Ufficio Territoriale del Governo;
- ai soggetti di cui all'art.16 della Legge n.121 del 01/04/1981 ed ai soggetti di cui al combinato disposto di cui all'art.13 della Legge 689/81 affinché provvedano al controllo del rispetto della stessa;
- a tutte le attività commerciali interessate ed a tutti i pubblici esercizi tramite la Polizia Locale;
- al Comando Polizia Locale di Caravaggio, al Comando Stazione Carabinieri di Caravaggio ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio per opportuna conoscenza.

Mozzanica, lì 13/09/2023

IL SINDACO

Bruno Tassi

(firmato digitalmente)